



REGOLAMENTO (UE) n. 1308/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio

PROGRAMMI DI SOSTEGNO NEL SETTORE VITIVINICOLO

Parte 2 - Titolo 1 - Capo 2

Sezione 4 - Sottosezione 2

MISURA PROMOZIONE

Articolo n. 45

BENEFICIARI E LIVELLI DI AIUTO

I soggetti beneficiari che possono fruire degli aiuti previsti dal presente bando sono:

- *i produttori di vino;*
- *i Consorzi di tutela* delle denominazioni riconosciuti ai sensi dell'articolo 17 del Decreto Legislativo n. 61/2010, loro associazioni provinciali e Unione regionale -a condizione che il progetto preveda attività di promozione della/e denominazione/i per almeno il 30% della spesa ammessa del progetto;
- *le associazioni*, anche temporanee di impresa e di scopo fra produttori, costituite o costituenti;

Sono ammissibili al finanziamento i progetti riguardanti la campagna 2016/2017 i cui importi di spesa sono così definiti:

- spesa ammessa minima per progetto: € 100.000,00
- con una spesa ammessa minima per paese terzo non inferiore a € 50.000,00
- spesa ammessa massima per singola azienda avente sede nel territorio regionale, anche se aderisce a più progetti (regionali e/o multiregionali) € 700.000,00
- spesa massima ammessa per ciascuna ATI per progetti destinati esclusivamente allo sviluppo diretto delle attività commerciali delle imprese beneficiarie, € 1.600.000,00
- spesa ammessa massima per progetti multiregionali € 800.000,00

Spesa minima ammessa per ogni singola azienda aderente all'ATI o al progetto presentato dai Consorzi di tutela € 10.000,00 per paese terzo, al di sotto delquale l'impresa è esclusa dal progetto stesso.

Per i Consorzi di tutela la spesa massima ammessa per il progetto, sia esso regionale o multiregionale, in deroga a quanto sopra stabilito è di € 1.600.000,00

CRITERI DI PRIORITA'

- a) Progetto rivolto ad un nuovo Paese terzo o a un nuovo mercato del paese terzo, dove per nuovo Paese terzo si intende uno Stato al di fuori dell'Unione europea dove il beneficiario, nel corso dell'attuale periodo di programmazione 2014-2018, non ha realizzato azioni di promozione con il contributo comunitario e per nuovo mercato del paese terzo si intende un'area geografica, definita successivamente nell'Invito alla presentazione dei progetti, sita nel territorio di uno Stato al di fuori dell'Unione europea nel quale il beneficiario non ha realizzato azioni di promozione con il contributo comunitario nel corso dell'attuale periodo di programmazione 2014-2018**

Punti

20

Si specifica che per ottenere tale priorità, tutti i Paesi o Mercati bersaglio del progetto debbono soddisfare il criterio per ottenere la relativa premialità.

Nel caso in cui il proponente presenti un progetto destinato a taluni Mercati dei Paesi terzi, si specifica che la presente premialità non viene attribuita nel caso in cui il richiedente abbia realizzato nel Paese Terzo in cui ricade il mercato, nelle ultime due annualità, azioni di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell'articolo 7 del Decreto ministeriale n. 32072/2016 nel periodo di programmazione 2014/2018.

- b) Nuovo beneficiario**

Punti

20

per nuovo beneficiario si intende uno dei soggetti indicato al precedente articolo 3 che non ha beneficiato dell'aiuto sulla Misura Promozione nel corso dell'attuale periodo di programmazione 2014-



ef5ec5ce



2018. Nel caso di raggruppamenti, il requisito deve essere posseduto da tutti i partecipanti al raggruppamento medesimo.

- c) **Il beneficiario è un consorzio di tutela dei vini a denominazione d'origine, riconosciuto ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs 61/2010; loro associazioni provinciali e Unione regionale**
Punti 20
- d) **Il beneficiario produce e commercializza esclusivamente vini di propria produzione;**
Punti 5
La premialità viene attribuita ai soli proponenti che dimostrino di produrre vini di propria produzione. Ciò comporta la possibilità di acquistare al massimo il 5% di vino da altro produttore. In caso di raggruppamenti temporanei o stabili, il criterio deve essere soddisfatto da tutti i partecipanti al progetto. Non viene attribuita la presente premialità ai proponenti che, pur presentando un progetto incentrato esclusivamente su vini di propria esclusiva produzione, producano, commercializzino o detengano vini che non siano tali.
- e) **Prevalenza nel progetto presentato di azioni di diretto contatto con i destinatari, come definito nell'invito alla presentazione dei progetti di cui al precedente articolo 6, comma 5;**
Punti 5
Il punteggio viene attribuito nel caso in cui almeno il 50% della spesa complessiva del progetto sia rivolto ad azioni di diretto contatto con i destinatari. Per "diretto contatto con i destinatari" è da intendersi con tutti i soggetti ad eccezione di quelli che sono stati raggiunti con azioni di comunicazione. Le azioni di diretto contatto sono:
- partecipazione ad eventi,
- fiere ed esibizioni,
- wine tasting,
- promozioni nei punti vendita,
- degustazioni presso ho.re.ca,
- incoming.
- f) **Il beneficiario presenta una forte componente aggregativa di piccole e/o micro imprese, come definita nell'invito alla presentazione dei progetti di cui al precedente articolo 6, comma 5;**
Punti 5
Il criterio è soddisfatto laddove il numero delle aziende partecipanti definite dalla vigente normativa come "piccole o medie imprese" rappresenti più del 50% del totale dei proponenti. Nel caso di ottenimento di tale premialità, il beneficiario non potrà presentare varianti o modifiche del soggetto proponente in corso d'opera che alterino tale requisito.
- g) **Progetto rivolto ad un mercato emergente, come definiti nell'invito alla presentazione dei progetti di cui al precedente articolo 6, comma 5;**
Punti 5
Per ottenere tale premialità il progetto deve avere per paesi/mercati bersaglio esclusivamente paesi o mercati individuati nella tabella in allegato all'invito nazionale per la campagna 2016/2017.
- h) **Progetto che riguarda una particolare tipologia riconosciuta di prodotto o denominazione d'origine, coerentemente con quanto previsto dalla strategia, nazionale o regionale, presentata;**
Punti 10
Per ottenere tale premialità il progetto deve avere per oggetto esclusivamente i prodotti individuati dalle autorità competenti per il criterio in oggetto.
- i) **Progetto che riguarda esclusivamente vini a denominazione d'origine protetta e/o ad indicazione geografica tipica;**
Punti 5
Per ottenere tale premialità il progetto deve avere per oggetto esclusivamente prodotti a denominazione di origine.
- j) **Beneficiario che richieda una percentuale di contribuzione pubblica inferiore al 50%;**
Punti 5
Per ottenere tale premialità, deve essere richiesto una percentuale di aiuto ridotta secondo le disposizioni recate dall'invito nazionale.



ef5ec5ce

